

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

Regolamento del sistema di garanzie

di cui alla Sezione 4-28.2 del Testo Integrato del

Dispacciamento Elettrico – (TIDE)

Storia delle revisioni		
Rev.00	6 aprile 2007	Prima emissione
Rev.01	8 agosto 2016	Revisione del documento approvato con delibera ARERA 268/2016/R/eel
Rev. 02	05 marzo 2019	Revisione del documento approvato con delibera ARERA 83/2019/R/eel
Rev. 03	gennaio 2025	Disposizioni di raccordo fase transitoria di del TIDE (Allegato A alla Delibera ARERA 345/2023 come modificato dalla delibera 304/2024)
Rev.04	agosto 2025	Revisione del documento per fase consolidamento TIDE

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

Gestione garanzie per gli operatori già titolari di un contratto di dispacciamento

La presentazione di una garanzia conforme, sia in termini di modalità che di ammontare, a quanto previsto al presente Regolamento è condizione necessaria per la stipula del nuovo contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo nonché del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali validi per la fase di consolidamento del TIDE. Le modalità e le tempistiche di stipula dei suddetti contratti e di presentazione della garanzia (propedeutica alla stipula) secondo quanto previsto nel presente Allegato, saranno comunicate da Terna con congruo anticipo. Al riguardo si ricorda che per svolgere, a partire dalla fase di consolidamento, il ruolo di Balance Responsible Party (BRP) e/o di Balancing service provider (BSP), è necessario stipulare il contratto di dispacciamento e/o il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali secondo i nuovi schemi contrattuali contenuti nell'Allegato A.26 validi per la fase di consolidamento.

Inoltre, per gli operatori già titolari, al momento della stipula del nuovo contratto, di un contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo si precisa quanto segue:

- le previsioni di cui al successivo paragrafo 9 relative all'inserimento, con decorrenza a partire dall'inizio della fase di consolidamento del TIDE, di unità di produzione e/o unità di consumo da parte del BRP/BSP troveranno applicazione con riferimento alle richieste di inserimento presentate dal BRP/BSP entro il giorno 10 del mese di gennaio 2026 (vale a dire entro il termine ultimo per l'inserimento, con efficacia a partire dal 1 febbraio 2026, di nuove unità);
- l'indice di onorabilità di cui al successivo paragrafo 11 verrà calcolato anche sulla base delle fatture relative al contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo valido per la fase transitoria del TIDE e nei casi in cui tale indice assuma valori pari a 2 negli ultimi 12 mesi consecutivi, è possibile prestare la garanzia sotto forma di rating o lettera di parent company guarantee laddove si rispettino i livelli di rating riportati nei paragrafi successivi;
- ai fini del calcolo della garanzia per la stipula del nuovo contratto valido per la fase di consolidamento del TIDE:
 - il BONUS_IO è pari al valore dell'indice IO. Il calcolo del BONUS IO secondo la formula contenuta nel successivo paragrafo 11 verrà applicato secondo le tempistiche previste nel successivo paragrafo 12;
 - l'ammontare della garanzia è determinato secondo i criteri contenuti al successivo paragrafo 7 (Monitoraggio della capienza della garanzia), sulla base delle unità di

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

Gestione garanzie per gli operatori già titolari di un contratto di dispacciamento	
	produzione e/o consumo associate - al momento della stipula del nuovo contratto - rispettivamente al contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo (e non secondo le previsioni contenute nel successivo paragrafo 5 per la presentazione della prima garanzia). Per il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, la determinazione dell'ammontare da garantire verrà effettuata secondo i criteri contenuti al successivo paragrafo 7 (Monitoraggio della capienza della garanzia), sulla base delle unità abilitate al Mercato di Bilanciamento e ridispacciamento e associate - al momento della stipula del nuovo contratto - all'operatore.

Sommario

1. OGGETTO	1
2. DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
3. FORME DI GARANZIA AMMESSE	2
4. DURATA DELLA GARANZIA	5
5. IMPORTO OGGETTO DELLA GARANZIA RELATIVA AL BRP	5
6. IMPORTO OGGETTO DELLA GARANZIA RELATIVA AL BSP	8
7. MONITORAGGIO DELLA CAPIENZA DELLA GARANZIA.....	9
7.1 DETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA RESIDUA DEL BRP e del BRP/BSP.....	10
7.2 MONITORAGGIO DELLA CAPIENZA DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL BRP E/O DAL BRP/BSP. INTEGRAZIONI E RIDUZIONI	12
7.3 MONITORAGGIO DELLA CAPIENZA DELLA GARANZIA RILASCIATA DAL BSP	16
8. CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE	17
9. INSERIMENTO DI UNITÀ E AUMENTO DEL PARCO CLIENTI.....	18
10. IPOTESI DI RICOSTITUZIONE O REINTEGRAZIONE DELLA GARANZIA.....	21
11. INDICE DI ONORABILITÀ.....	23
12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	24
13. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI STIMATI PER IL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO DEL BRP	25
14. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI STIMATI PER IL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE DEL BRP.....	27
15. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DI PROVENTI E ONERI STIMATI PER IL CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCILLARI NAZIONALI GLOBALI DEL BSP	28
16. TEMPISTICHE DI AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI UTILIZZATI NEL MONITORAGGIO .	29
17. FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA, RELATIVA AL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO DEL BRP E/O AL CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCILLARI NAZIONALI GLOBALI DEL BSP, CON TACITO RINNOVO.....	30
18. LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA CAPOGRUPPO CON TACITO RINNOVO.....	35
19. PRECISAZIONI IN MERITO ALL'EMISSIONE DI FIDEIUSSIONI E PARENT COMPANY	38

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

1. OGGETTO

Il presente regolamento del sistema di garanzie predisposto da Terna (“**Regolamento**”) disciplina, ai sensi della Sezione 4-28.2 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE ¹, l’organizzazione e la gestione della garanzia unica preordinata ad assicurare, in relazione a ciascun contratto concluso², l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Terna dai BSP e dai BRP, diversi da Acquirente Unico S.p.A. e Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

La prestazione di una garanzia nelle forme e secondo le modalità previste dal presente Regolamento costituisce una condizione necessaria per la conclusione ed efficacia del/i contratto/i di dispacciamento e/o del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali valido a partire dalla fase di consolidamento del TIDE.

La garanzia è unica e garantisce Terna relativamente all’esecuzione delle obbligazioni di pagamento, ivi quelle derivanti dall’applicazione di eventuali penali, scaturenti da tutti i contratti di dispacciamento e/o per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali sottoscritti dal medesimo operatore in qualità di Balance Responsible Party (BRP) e/o Balancing Service Provider (BSP).

Ai fini della stima degli oneri in capo ai BRP e BSP si terrà conto dell’IVA, ove applicabile, in base alla normativa vigente. Tutti gli importi costituenti oggetto di garanzia, determinati ai sensi del presente Regolamento, sono arrotondati per eccesso alle migliaia di euro.

¹ Si specifica che al fine di richiamare correttamente i riferimenti al TIDE si seguono le regole per le citazioni esterne contenute nel TIDE stesso. Resta inteso che qualsiasi riferimento ad una Sezione del TIDE si intende riferita alla Sezione di pari argomento (anche se di numerazione diversa) contenuta nella revisione del TIDE applicabile nel momento dell’applicazione del presente Regolamento.

² Si fa riferimento ai contratti per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali e ai contratti di dispacciamento in immissione e prelievo escluso il contratto relativo esclusivamente ai clienti riforniti nel servizio di salvaguardia. Per il contratto relativo esclusivamente ai clienti in salvaguardia è necessario prestare una garanzia dedicata a tale contratto secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente Regolamento per il contratto BRP in prelievo.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

3. FORME DI GARANZIA AMMESSE

Il BRP e/o il BSP è tenuto a prestare a Terna una garanzia unica nella forma di:

a) **fideiussione a prima richiesta**, redatta in conformità al modello di cui al successivo paragrafo 17 rilasciata da:

- da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e che abbiano direttamente, o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, un *rating* di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's Corporation/Fitch Ratings e/o Moody's Investor Service;
- imprese assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi del D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e che abbiano direttamente, o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, un *rating* di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's Corporation/Fitch Ratings e/o Moody's Investor Service o uguale o superiore a B+ se rilasciato dall'agenzia A.M. Best;

La fideiussione deve essere emessa da istituto italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero.

I livelli minimi di *rating*, richiesti ai fini del rilascio della fideiussione, verranno rivisti da Terna nel caso in cui anche solo una delle agenzie di *rating* riduca il livello di *rating* della Repubblica Italiana al di sotto di tali livelli minimi, ovvero nel caso di modifiche nel grado di solidità del sistema bancario tali da comportare una significativa riduzione del novero degli istituti in possesso di tali livelli minimi di *rating*.

Ai fini della verifica circa la veridicità dei documenti attestanti le fideiussioni di cui sopra, è necessario:

- per le fideiussioni bancarie: l'invio da parte dell'Istituto emittente del messaggio via canale SWIFT di conferma di avvenuta emissione. In alternativa è prevista l'emissione

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

della fideiussione direttamente a mezzo del canale SWIFT con notifica di emissione alla banca preposta di Terna;

- per le fideiussioni assicurative: la presenza di un link/QR code sul sito web ufficiale dell'istituto emittente che consenta di riscontrare l'avvenuta emissione o analogo strumento che consenta a Terna di verificare l'autenticità della garanzia prestata;

In mancanza di ciò, il documento di garanzia non sarà ritenuto valido. Per maggiori dettagli si rinvia alle prescrizioni contenute al successivo paragrafo 19;

b) **rating creditizio** fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings pari o superiore a:

- BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings;
- Baa3 se fornito da Moody's Investor Services.

Il BRP e/o il BSP in possesso del rating è tenuto a presentare a Terna apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi di cui sopra, comprovante il livello di *rating* assegnato;

c) **deposito cauzionale infruttifero**;

d) **lettera di parent company guarantee** da parte della società che eserciti un controllo sul BRP e/o sul BSP ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, che sia, a sua volta, in possesso di un giudizio di *rating* creditizio almeno pari a quanto indicato alla precedente lettera b), e che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte, a prima richiesta, alle obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna. La lettera di garanzia dovrà essere conforme al modello di cui al successivo paragrafo 18, e dovrà essere accompagnata dall'attestazione di *rating* per la società controllante conforme a quanto previsto al precedente punto b).

Fermo restando quanto di seguito precisato, il BRP e/o il BSP può presentare l'importo complessivo della garanzia unica anche secondo una combinazione delle diverse forme di cui sopra.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

La garanzia di cui alle precedenti lettere b) e d) può essere prestata dal BRP e/o dal BSP che abbiano un indice di onorabilità pari a 2, secondo quanto disposto al successivo paragrafo 11. Negli altri casi, il BRP e/o il BSP è tenuto a prestare garanzia esclusivamente nelle forme previste alle precedenti lettere a) e c). Qualora il valore dell'indice di onorabilità del BRP e/o del BSP si riduca ad 1, Terna richiederà la ricostituzione della garanzia unica secondo le forme di cui alle precedenti lettere a) o c), che dovrà essere rilasciata entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna, salvo quanto previsto al paragrafo 10.

In sede di stipula di un nuovo contratto di dispacciamento e/o per l'erogazione dei servizi si può ricorrere alle garanzie di cui alle lettere b) o d) solo laddove siano maturate le condizioni per la presentazione di una garanzia nelle forme di cui alla lettera b) o d) (vale a dire solo se per almeno 12 mesi consecutivi dalla stipula del contratto l'Indice di onorabilità è stato pari a 2) e ove ne ricorrano i presupposti.

Con riferimento alla garanzia di cui alle lettere b) e d) si precisa che non sono ammesse attestazioni da parte di agenzie di *rating* diverse da quelle ivi indicate e che il BRP e/o il BSP è tenuto a comunicare tempestivamente a Terna eventuali variazioni nel livello di *rating* acquisito. Terna provvederà inoltre sistematicamente alla verifica del *rating* nel caso di prestazione della garanzia nella forma di cui alle lettere b) o d).

Qualora il livello di *rating* non rispetti i livelli minimi richiesti da Terna, il BRP e/o il BSP dovrà costituire la garanzia secondo le forme di cui alle lettere a) o c) entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data a partire dalla quale è intervenuta la variazione del livello di *rating*, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.

Terna provvederà alla verifica dei requisiti degli istituti fideiubenti previsti alla precedente lettera a), e qualora, durante il periodo di efficacia della fideiussione, questi dovessero subire variazioni tali da non rispettare i livelli minimi previsti, Terna richiederà al BRP e/o al BSP la sostituzione della fideiussione con altra emessa da un altro istituto in possesso di tali requisiti minimi. In tal caso, il

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

rilascio della fideiussione dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di Terna.

Qualora ricorrano le ipotesi di revisione dei livelli minimi di *rating* da parte di Terna di cui al presente paragrafo, il rilascio della fideiussione dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di Terna.

Nei casi in cui la fideiussione sia dichiarata nulla o inefficace, ovvero sia annullata o risolta o, comunque, sia invalida, ovvero in caso di comprovata impossibilità del prestatore della garanzia di adempiere senza ritardo alle proprie obbligazioni, Terna ne richiede la ricostituzione al BRP e/o al BSP che dovranno provvedere al relativo rilascio entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.

4. DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia deve avere una durata di almeno 12 mesi e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che il garante non comunichi a Terna, entro i 120 giorni antecedenti la data di scadenza, la volontà di non procedere con il rinnovo tacito. Per la garanzia prestata sotto forma di lettera di parent company guarantee si rinvia a quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 18.

Le garanzie che abbiano una durata residua pari o inferiore a 90 giorni non saranno considerate valide ai fini del monitoraggio dell'esposizione del BRP e/o BSP ai sensi del successivo paragrafo 7.

5. IMPORTO OGGETTO DELLA GARANZIA RELATIVA AL BRP

L'importo della garanzia da prestare all'atto di stipula del contratto di dispacciamento è determinato in funzione dei seguenti elementi:

- *[per il contratto di dispacciamento in prelievo]* potenza media annuale PMA calcolata dal Sistema Informativo Integrato ("SII") in base ai valori di energia prelevata nell'ultimo anno disponibile dai punti di prelievo associati al contratto di dispacciamento in prelievo del BRP.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

Il valore della potenza è comunicato dal SII a Terna in funzione del dato comunicato dal BRP al SII stesso in fase di attivazione del contratto di dispacciamento in prelievo;

- *[per il contratto di dispacciamento in immissione]* la CAP.IMM è la capacità di immissione associata, in base a quanto previsto nel paragrafo 4.11.1.6 del Capitolo 4 del Codice di Rete, all' UP che il BRP intende acquisire in fase di attivazione contrattuale. Si precisa che, ai soli fini del presente Regolamento, la capacità di immissione delle UP alimentate da fonte fotovoltaica, è considerata pari alla metà del valore della suddetta capacità di immissione in luogo della curva di modulazione di cui al Capitolo 4 del Codice di Rete. Si specifica altresì che con riferimento alle UP caratterizzate da assetti negativi, nella capacità di immissione rientra anche il margine negativo, preso in valore assoluto, associato alla relativa UP.

In particolare, l'importo oggetto della garanzia da rilasciare all'atto di stipula del contratto di dispacciamento è pari a:

$$= \max \left\{ \begin{array}{l} 50.000€ \times \text{Numero di contratti BRP in essere e in corso di stipula;} \\ (1 + \alpha) \times 24 \times \left\{ \sum_{vU} \text{CAP.IMM} \times [G \times \text{PSBIL} \times (1 - \text{PMT})] + \text{PMA} \times \left[\frac{2.5 \times 31 \times (\text{PFissi} + \text{SBILNEG} \times \text{PSbil} + \text{PCAP} + \text{PMACSE})}{10 \times (\text{PFissi} + \text{PSbil} + \text{PCAP} + \text{PMACSE})} \right] \right\} \end{array} \right\}$$

Dove

- α : parametro a copertura delle fatturazioni di rettifica/conguaglio e pari a 0,05;
- **PFissi**: è il valore del corrispettivo di dispacciamento, espresso in €/MWh, previsto alla Sezione 4-25 del TIDE;
- **PMACSE**: è il valore del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla Delibera n. 247/2023/R/eel;
- **PSbil**: è il prezzo medio di sbilanciamento rilevato negli ultimi 4 mesi, espresso in €/MWh;
- **SBILNEG** : è la media aritmetica della percentuale di sbilanciamento negativo dei BRP in prelievo che operano sul mercato libero (diversi da Acquirente Unico), percentuale calcolata secondo quanto previsto nel paragrafo. 7.2 per il termine $\%Sbi_{4\text{mesi}}^{PRE}$;

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

- **PCAP:** è la media dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Terna per il Mercato delle Capacità calcolata con riferimento al trimestre successivo a quello di attivazione contrattuale, espresso in €/MWh;
- **G :** è il numero di giorni di copertura per una determinata UP. Tale parametro dipende dalla disponibilità della misura per Terna, in particolare:

Giorni di Copertura	
2	Per le unità di produzione per le quali Terna dispone delle misure in D+2 ancorché non validate
10	Per le restanti unità di produzione

- **PMT:** è il rapporto, calcolato mensilmente, sulla base dei dati a disposizione di Terna, per tipologia di fonte e in funzione della potenza nominale dell'UP (per UP alimentate a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico differenziando tra UP con potenza non inferiore a 10 MW e UP con potenza inferiore a 10 MW; per le UP fotovoltaiche differenziando tra UP con potenza inferiore a 200 kW, UP con potenza non inferiore a 200 kW e inferiore a 1 MW, UP con potenza non inferiore a 1 MW e inferiore a 10 MW e UP con potenza non inferiore a 10 MW), tra:
 - la quantità di energia immessa in rete negli ultimi 12 mesi; e
 - il prodotto tra la somma delle potenze nominali associate alle UP, aventi la medesima tipologia (fonte/potenza), e il numero di ore annue.

Per gli impianti programmabili, il fattore PMT è posto pari a 0.

Per le Unità di Produzione sottese al contratto di dispacciamento in immissione per le quali è riconosciuta la valorizzazione degli sbilanciamenti nei casi di collaudo ai sensi del Capitolo 7 del Codice di rete, il prezzo di valorizzazione PSBIL viene posto pari al Prezzo MGP.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

Qualora il contratto di dispacciamento in immissione abbia come oggetto anche le UPSA di cui alla Delibera n. 109/2021/R/EEL, l'importo oggetto della garanzia da prestare per tali tipologie di unità è pari a:

$$PASS \times 24[2.5 \times 31 (SBILNEG \times PSbil)]$$

Dove PASS è la potenza asseverata da perizia indipendente ai sensi della Delibera Arera 109/21.

Qualora il contratto di dispacciamento in immissione abbia come oggetto esclusivo UIE/UEE e/o UVI/UVE, l'importo oggetto della garanzia da prestare all'atto della stipula del contratto di dispacciamento viene fissato in 50.000 euro.

6. IMPORTO OGGETTO DELLA GARANZIA RELATIVA AL BSP

L'importo della garanzia da prestare all'atto della stipula del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali è pari a (in €):

$$= \max \left\{ \begin{array}{l} 50.000€ ; \\ (1 + \alpha) \times PBSP \times \max[\max[P_{mbmarg\uparrow}; PSbil] - P_{MSD\uparrow}; P_{MSD\downarrow}] \times NMESE \times NORE_MESE \end{array} \right.$$

dove

- α : parametro a copertura delle fatturazioni di rettifica/conguaglio e pari a 0,05;
- **PBSP** : è la potenza complessivamente abilitata (o per la quale si chiede l'abilitazione alla fornitura di servizi ancillari) del BSP;
- **NORE_MESE**: è pari a 50;
- $P_{mbmarg\uparrow}$: rappresenta il prezzo medio ponderato, sulle corrispondenti quantità, delle offerte marginali per Riserva Secondaria e Altri Servizi a salire accettate per ogni singolo ISP nell'Integrated Scheduling Process, nella macrozona in cui è ubicata l'unità stessa, nell'ultimo mese di calendario disponibile;

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

- **PSbil**: è il prezzo medio di sbilanciamento rilevato negli ultimi 4 mesi, espresso in €/MWh;
- **$P_{MSD\uparrow}$** : rappresenta il prezzo medio ponderato, sulle corrispondenti quantità, delle offerte per Riserva Secondaria e Altri servizi a salire accettate per ogni singolo ISP nell'Integrated Scheduling Process, nella macrozona in cui è ubicata l'unità stessa, nell'ultimo mese di calendario disponibile;
- **$P_{MSD\downarrow}$** : rappresenta il prezzo medio ponderato, sulle corrispondenti quantità, delle offerte per Riserva Secondaria e Altri servizi a scendere accettate per ogni singolo ISP nell'Integrated Scheduling Process, nella macrozona in cui è ubicata l'unità stessa, nell'ultimo mese di calendario disponibile;
- **NMESE**: rappresenta il numero di mesi rispetto ai quali è calcolata l'esposizione massima del BSP. Tale parametro è pari a 2.

Qualora il BRP sia anche BSP, in sede di stipula dei contratti di dispacciamento in immissione/prelievo e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali, l'importo della garanzia da prestare è almeno pari alla somma degli importi minimi previsti al precedente paragrafo 5 ed al presente paragrafo 6.

7. MONITORAGGIO DELLA CAPIENZA DELLA GARANZIA

Il monitoraggio della capienza della garanzia unica è svolto da Terna:

- secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.1 e 7.2, nel caso in cui l'operatore svolga solo il ruolo di BRP in immissione e/o prelievo oppure svolga il ruolo sia di BRP che di BSP (nel seguito "**BRP/BSP**");
- secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 7.3 nel caso in cui l'operatore svolga solo il ruolo di BSP.

Laddove la capienza residua sia negativa, Terna richiede una integrazione della garanzia secondo quanto previsto nei successivi paragrafi 7.2 e 7.3 e, in caso di mancata integrazione, procede ad applicare le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

7.1 DETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA RESIDUA DEL BRP e del BRP/BSP³

Terna determina giornalmente, per ogni BRP, oppure per ogni BRP/BSP, la capienza della garanzia, che deve essere pari a:

CAPIENZA RESIDUA

$$= \text{Posizione Netta} + \text{Proventi Netti} - \text{Oneri Ridotti} \\ - \text{Sbilanciamento Pieno}$$

dove:

- Posizione Netta: è pari a:

$$\text{PosizioneNetta} = \text{Garanzia} - \text{Scaduto}^4$$

Dove la Garanzia è pari all'importo della garanzia prestata al momento del monitoraggio.

- Proventi Netti: sono pari alla somma algebrica dei proventi (presi con segno positivo) e degli oneri (presi con segno negativo) consuntivati non ancora scaduti del BRP o del BRP/BSP [ove applicabile] e dei proventi e degli oneri stimati da Terna relativi al BRP o al BRP/BSP. Sono ricompresi i corrispettivi di assegnazione della capacità di trasporto (CCC) consuntivati mensilmente. Tale somma è valorizzata solo se maggiore di zero.
- Oneri ridotti: sono pari agli Oneri Netti ridotti mediante l'utilizzo dei BONUS_IO_{PREL} e BONUS_IO_{IMM}, definiti nel successivo paragrafo 11. Gli Oneri Netti sono la somma algebrica degli oneri (presi con segno positivo) e dei proventi (presi con segno negativo) consuntivati non ancora scaduti del BRP o del BRP/BSP [ove applicabile] e dei proventi e degli oneri stimati da Terna relativi al BRP o al BRP/BSP. Sono ricompresi i corrispettivi di

³ I termini riportati nelle formule di cui al presente paragrafo, a meno di diversa specificazione, sono definiti secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 5.

⁴ Nel valore dello scaduto vengono considerate anche: i) con segno positivo, eventuali partite economiche che il BRP o il BRP/BSP deve restituire a Terna a fronte di rettifiche e per le quali il BRP o BPR/BSP ha emesso o è tenuto ad emettere note di credito; ii) con segno negativo, eventuali note di debito emesse dal BRP o dal BRP/BSP

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

assegnazione della capacità di trasporto (CCC) consuntivati mensilmente. Tale somma è valorizzata solo se maggiore di zero⁵.

Oneri ridotti

$$= \begin{cases} \frac{\text{Oneri netti}}{\text{Oneri Prel} + \text{Oneri Imm}} \left(\frac{\text{Oneri Prel}}{\text{BONUS_IO}_{\text{PREL}}} + \frac{\text{Oneri Imm}}{\text{BONUS_IO}_{\text{IMM}}} \right), & \text{se Oneri netti} \neq 0 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

- Oneri Prel: è pari alla somma algebrica giornaliera degli oneri (presi con segno positivo) e dei proventi (presi con segno negativo) consuntivati non ancora scaduti e stimati relativi al contratto di dispacciamento in prelievo del BRP. Tale valore è valorizzato solo se è maggiore di zero.
- Oneri Imm: è pari alla somma algebrica giornaliera degli oneri (presi con segno positivo) e dei proventi (presi con segno negativo) consuntivati non ancora scaduti e stimati relativi al contratto di dispacciamento in immissione del BRP o del BRP in immissione/BSP [ove applicabile]. Tale valore è valorizzato solo se è maggiore di zero.
- Sbilanciamento pieno: è pari alla somma di: i) rapporto tra gli oneri di Sbilanciamento Pieno in immissione e il $\text{BONUS_IO}_{\text{IMM}}$ di cui al successivo paragrafo 11; ii) gli oneri di Sbilanciamento Pieno in Prelievo

$$\text{Sbilanciamento Pieno} = \frac{\text{Sbil Pieno Immissione}}{\text{BONUS_IO}_{\text{IMM}}} + \text{Sbil Pieno Prelievo}$$

- Oneri Sbilanciamento Pieno Immissione: sono gli oneri di sbilanciamento pieno⁶ per 1 giorno pari a

⁵ La formula valorizza alternativamente i proventi netti o gli oneri netti.

⁶ Qualora le Unità di Produzione sottese al contratto di dispacciamento in immissione sia stata riconosciuta la valorizzazione degli sbilanciamenti nei casi di collaudo ai sensi del capitolo 7 del Codice di rete, il prezzo di valorizzazione PSBIL viene posto pari a Prezzo MGP

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

$$\text{Oneri Sbilanciamento Pieno Immissione} = 1 \times 24 \times \left[\sum_{\forall U} \text{CAP. IMM} \times [\text{PSBIL} \times (1 - \text{PMT})] \right]$$

- **Oneri Sbilanciamento Pieno Prelievo:** sono gli oneri di sbilanciamento pieno per 10 giorni pari a

$$\text{Oneri Sbilanciamento Pieno Prelievo} = 10 \times 24 \times [\text{PMA} \times (\text{PFissi} + \text{Psbil} + \text{PCAP} + \text{PMACSE})]$$

dove:

- PMA è l'ultimo valore di PMA a disposizione di Terna comunicato dal SII.
- PSbil: è il prezzo medio di sbilanciamento applicato al BRP negli ultimi 4 mesi, espresso in €/MWh. Qualora non presente, si applica il prezzo medio di sbilanciamento rilevato nel mercato libero⁷ negli ultimi 4 mesi.

7.2 MONITORAGGIO DELLA CAPIENZA DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL BRP E/O DAL BRP/BSP. INTEGRAZIONI E RIDUZIONI⁸

Terna verifica, con cadenza giornaliera, la capienza della garanzia unica rilasciata del BRP o dal BRP/BSP. In particolare

- $\text{CAPIENZA RESIDUA} \geq 0$: l'operatore è congruo, in questo caso, qualora tale condizione sia verificata per almeno 30 giorni consecutivi, è possibile richiedere una riduzione di garanzia fino all'importo minimo di garanzia tale per cui:

Minimo Garanzia =

Max

⁷ Per il Psbil utilizzato per il calcolo dello sbilanciamento afferente il contratto di dispacciamento in immissione si considerano gli sbilanciamenti di tutti i BRP fatta eccezione per il GSE, per il Psbil utilizzato per calcolo dello sbilanciamento afferente al contratto di dispacciamento in prelievo si considerano gli sbilanciamenti di tutti i BRP fatta eccezione per AU.

⁸ I termini riportati nelle formule di cui al presente paragrafo, a meno di diversa specificazione, sono definiti secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

 Terna		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

$$\left\{ \begin{array}{l} 50.000€ \times \text{Numero di contratti BRP/BSP in essere e in corso di stipula} \\ \text{PosizioneNetta} - \frac{\text{Minor valore ultimi 30 giorni CAPIENZA RESIDUA}}{1 + \beta} \\ \frac{31 \times 24 \times \text{MESI} \times \alpha}{\text{BONUS_IO}_{\text{PRE}}} \times \max \left(\text{PMA}^{M-i} \times (\text{PFISSI}^{M-i} + \text{PCAP}^{M-i} + \text{PMACSE}^{M-i}) \right) \end{array} \right.$$

dove:

- β soglia di tolleranza pari a 0,15;
- MESI mesi di copertura pari a 4;
- PMA^{M-i} : è il valore medio della PMA del mese M-i per i che va da 1 a 18 comunicato dal SII;
- PFISSI^{M-i} : è il valore di PFISSI del mese M-i per i che va da 1 a 18
- PCAP^{M-i} : è il valore di PCAP del mese M – i per i che va da 1 a 18;
- PMACSE^{M-i} : è il valore di PMACSE del mese M – i per i che va da 1 a 18;
- CAPIENZA RESIDUA < 0: l'operatore è incongruo, in questo caso Terna invia una richiesta di integrazione di garanzia da ottemperare entro 7 giorni lavorativi dal momento dell'invio. Il valore della richiesta di integrazione di garanzia è pari:

Integrazione Garanzia

$$\begin{aligned} &= -\text{CAPIENZA RESIDUA} + 10 \times 24 \times (1 \\ &+ \alpha) \\ &\times \left[\frac{\text{PMA}}{\text{BONUS_IO}_{\text{PRE}}} \times (\text{PFissi} + \max(\%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{PRE}}; \%Sbi_{10\text{gg}}^{\text{PRE}}) \times \text{PSbil} + \text{PCAP} + \text{PMACSE}) \right. \\ &+ \frac{1}{\text{BONUS_IO}_{\text{IMM}}} \left(\sum_{\forall U} \text{CAP. IMM} \times [\text{PSBIL} \times \max(\%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{IMM}}; \%Sbi_{10\text{gg}}^{\text{IMM}})] \right. \\ &\left. \left. + \text{PASS} \times \text{PSBIL} \times \max(\%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{UPSA}}; \%Sbi_{10\text{gg}}^{\text{UPSA}}) \right) \right] \end{aligned}$$

dove:

- $\%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{PRE}}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP in prelievo registrati negli ISP degli ultimi 4

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

mesi; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi in cui si sono registrati sbilanciamenti negativi (indicati con ISPneg). Tale valore viene considerato in valore assoluto.

$$\%Sbi_{4mesi}^{PRE} = \left| \frac{\sum_{ISPneg} sbilanciamenti\ negativi}{\sum_{ISPneg} programma\ base} \right|$$

Qualora non si verifichino sbilanciamenti negativi assume valore 0.

- $\%Sbi_{10gg}^{PRE}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP in prelievo registrati negli ISP degli ultimi 10 giorni; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 10 giorni in cui si sono registrati gli sbilanciamenti negativi. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verifichino sbilanciamenti negativi assume valore 0.
- $\%Sbi_{4mesi}^{IMM}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP in immissione registrati con riferimento alle UP (con l'esclusione delle UPSA) negli ultimi 4 mesi; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi in cui si sono registrati gli sbilanciamenti negativi. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verifichino sbilanciamenti negativi assume valore 0.
- $\%Sbi_{10gg}^{IMM}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP in immissione registrati con riferimento alle UP (con l'esclusione delle UPSA) negli ultimi 10 giorni; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 10 giorni in cui si sono registrati gli sbilanciamenti negativi. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verifichino sbilanciamenti negativi assume valore 0.
- $\%Sbi_{4mesi}^{UPSA}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP immissione registrati con riferimento alle UPSA negli ultimi 4 mesi; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

in cui si sono registrati gli sbilanciamenti negativi. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verificano sbilanciamenti negativi assume valore 0.

- $\%Sbi_{10gg}^{UPSA}$ è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP con contratto di dispacciamento in immissione con riferimento alle UPSA; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 10 giorni. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verificano sbilanciamenti negativi assume valore 0.
- PMA: è l'ultimo valore di PMA a disposizione di Terna comunicato dal SII;

Qualora, durante il periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione della garanzia e la scadenza del termine ivi assegnato per l'integrazione stessa (pari a 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta), si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'incremento (rispetto all'esposizione calcolata da Terna ai fini della richiesta di integrazione della garanzia ai sensi del paragrafo 7) dell'esposizione del BRP in valore assoluto superi il valore economico di euro 250.000; e
- l'incremento dello sbilanciamento (rispetto a quanto calcolato da Terna ai sensi del paragrafo 13 in caso di contratto di dispacciamento in prelievo o del paragrafo 14 in caso di contratto di dispacciamento in immissione al momento dell'invio della richiesta di integrazione) sia superiore al 20% della percentuale di sbilanciamento utilizzata per il calcolo della richiesta di integrazione;

Terna procederà alla risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo secondo le modalità contenute nel contratto stesso o nel caso di contratto di dispacciamento in immissione, Terna chiederà a GME la sospensione dalla partecipazione al Mercato elettrico e/o alla Piattaforma per Conti Energia delle unità di cui sia responsabile il BRP.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
agosto 2025			

7.3 MONITORAGGIO DELLA CAPIENZA DELLA GARANZIA RILASCIATA DAL BSP

Qualora un operatore sia solo BSP, Terna confronta giornalmente la posizione netta, vale a dire l'importo della garanzia prestata al momento del monitoraggio decurtato dello scaduto⁹, con l'esposizione ridotta definita come segue:

$$Esposizione\ ridotta = \frac{Oneri\ netti}{BONUS_IO_{IMM}} - Proventi\ netti$$

Il confronto risulta essere:

$$Posizione\ netta \geq Esposizione\ ridotta$$

Qualora, in esito a tale confronto, risulti che:

- la posizione netta è inferiore all'esposizione ridotta, Terna procede ad una richiesta di integrazione di garanzia al fine di ripristinare la capienza del BSP per un importo pari a;

$$Integrazione\ Garanzia = (1 + \alpha) Esposizione\ ridotta - Posizione\ netta$$

- la posizione netta è superiore all'esposizione ridotta per almeno 30 giorni consecutivi, il BSP può richiedere a Terna una riduzione della garanzia fino all'importo minimo di¹⁰:

Minimo Garanzia =

$$\max \left\{ \begin{array}{l} 50.000\text{€}; \\ \frac{(1 + \alpha)}{BONUS_IO_{IMM}} \times PBSP \times \max[\max[P_{mbmarg\uparrow}; PSbil] - P_{MSD\uparrow}; P_{MSD\downarrow}] \times NMESE \times NORE_MESE \end{array} \right.$$

⁹ Nel valore dello scaduto vengono considerate anche: i) con segno positivo, eventuali partite economiche che il BSP deve restituire a Terna a fronte di rettifiche e per le quali il BSP ha emesso o è tenuto ad emettere note di credito; ii) con segno negativo, eventuali note di debito emesse dal BSP

¹⁰ Dove i termini della formula sono definiti secondo quanto indicato al precedente paragrafo 6.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

8. CONSEQUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE

Qualora l'operatore, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3, non adegui il valore della garanzia almeno sino a concorrenza dell'importo richiesto da Terna, quest'ultima procederà alternativamente e/o cumulativamente:

- a chiedere al GME la sospensione dalla partecipazione al Mercato elettrico e/o alla Piattaforma per Conti Energia delle unità di cui sia responsabile il BRP e/o BSP;
- porre in atto le azioni volte alla risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo/immissione e/o del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali. A tal fine, Terna calcola l'esposizione associata a ciascun contratto di cui l'operatore sia titolare in funzione degli relativi oneri netti consuntivati (scaduti e non scaduti) e dei relativi oneri netti stimati secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1¹¹ e procede a risolvere il/i contratto/i di dispacciamento e/o il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali a partire da quello per il quale l'esposizione ha valore maggiore, finché la capienza residua della garanzia, calcolata secondo quanto previsto al paragrafo 7.1 tenendo conto anche dell'esposizione associata al/i contratto/i risolto/i, sia sufficiente a coprire l'esposizione associata al/ai restante/i contratto/i;
- ad escutere la garanzia qualora non risultino adempiute le obbligazioni di pagamento derivanti dal/dai contratto/i di dispacciamento del BRP e/o dal contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali del BSP.

Resta inteso che nel caso in cui Terna richieda al GME la sospensione dalla Piattaforma Conti Energia, e fino all'avvenuta integrazione della garanzia prestata, al BRP è consentito operare per le sole transazioni già registrate sulla piattaforma.

¹¹ Ai fini della valorizzazione del contratto con maggior valore di esposizione non verrà considerato il relativo BONUS_IO.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

9. INSERIMENTO DI UNITÀ E AUMENTO DEL PARCO CLIENTI¹²

L'efficacia dell'inserimento di unità di produzione/unità di consumo nel contratto di dispacciamento in immissione/prelievo è subordinata al superamento della verifica della capienza della garanzia secondo le modalità di seguito riportate:

- Terna ogni giorno verifica e rende disponibile ai BRP la POTENZA AGGIUNTIVA PRELIEVO a partire dalla Capienza Residua come definita al paragrafo 7.1.

In particolare, Terna determina giornalmente:

POTENZA AGGIUNTIVA PRELIEVO

=

$$\frac{\text{CAPIENZA RESIDUA} - 2,5 \times 31 \times 24 \times \text{PSBIL} \times \left[\sum_{\forall U} \text{CAP.IMM valida} \times \%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{IMM}} + \sum_{\forall U} \text{PASS valida} \times \%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{UPSA}} \right] / \text{BONUS_IO_IMM}}{[2,5 \times 31 \times 24 \times (\text{PFissi} + \%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{PRE}} \times \text{PSbil} + \text{PCAP} + \text{PMACSE}) / \text{BONUS_IO_PRE} + 10 \times 24 \times (\text{PFissi} + \text{PSbil} + \text{PCAP} + \text{PMACSE})]}$$

dove:

- CAP.IMM valida; PASS valida : sono rispettivamente la capacità di immissione e la Potenza asseverata associata rispettivamente alle UP e UPSA (non già rientranti nel monitoraggio giornaliero della capienza della garanzia) per le quali la richiesta di switching è stata verificata positivamente da Terna. In caso di richieste di inserimento (switching-in), la capacità di immissione/potenza asseverata assume valore positivo, in caso di richieste di esclusione (switching-out) tale capacità/potenza assume valore negativo.
- $\%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{IMM}} - \%Sbi_{4\text{mesi}}^{\text{UPSA}}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra:
 - i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP in immissione registrata rispettivamente per UP/UPSA negli ultimi 4 mesi; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi in cui si sono registrati gli sbilanciamenti negativi.

¹² I termini riportati nelle formule di cui al presente paragrafo, a meno di diversa specificazione, sono definiti secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora il BRP non abbia nel proprio contratto di dispacciamento UP/UPSA da almeno 4 mesi, tale percentuale è posta pari alla media aritmetica della percentuale di sbilanciamento negativa registrata rispettivamente per UP/UPSA gestite dai BRP diversi dal GSE. Qualora non si verifichino sbilanciamenti negativi assume valore 0

- $\%Sbi_{4mesi}^{PRE}$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi del BRP in prelievo registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi in cui si sono registrati sbilanciamenti negativi. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verifichino sbilanciamenti negativi assume valore 0. Qualora il BRP non abbia nel proprio contratto di dispacciamento unità di consumo da almeno 4 mesi, tale percentuale è posta pari alla media aritmetica della percentuale di sbilanciamento negativa registrata dalle unità di consumo gestite dai BRP diversi da AU.

Ai fini delle verifiche da parte del SII sulle richieste di switching di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla delibera ARERA 487/2015, Terna fornisce al SII il valore PMA MAX, vale a dire il massimo valore di PMA che un dato BRP in prelievo può gestire in base alle garanzie prestate a Terna. Tale valore è pari a:

$$PMA\ MAX = PMA + POTENZA\ AGGIUNTIVA\ PRELIEVO$$

dove PMA = ultimo valore di PMA disponibile al momento del calcolo del valore della PMA MAX come comunicato dal SII a Terna e associato al contratto BRP in prelievo anche in considerazione delle richieste di switching già validate dal SII.

Qualora alle Unità di Produzione sottese al contratto di dispacciamento in immissione sia riconosciuta la valorizzazione degli sbilanciamenti nei casi di collaudo ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 7 del Codice di rete, il prezzo di valorizzazione PSBIL viene posto pari al Prezzo MGP.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

- Terna verifica e rende disponibile ogni giorno ai BRP la CAPIENZA AGGIUNTIVA IMMISSIONE

CAPIENZA AGGIUNTIVA IMMISSIONE

$$\begin{aligned}
 &= (PMAMAX - PMA) \\
 &\times [2,5 \times 31 \times 24 \times (PFissi + \%Sbi_{4mesi}^{PRE} \times PSbil + PCAP + PMACSE) / BONUS_{IO_{PRE}} \\
 &+ 10 \times 24 \times (PFissi + PSbil + PCAP + PMACSE)]
 \end{aligned}$$

dove PMA è l'ultimo valore di PMA disponibile al momento del calcolo del valore della capacità aggiuntiva immissione come comunicato dal SII a Terna e associato al contratto BRP in prelievo anche in considerazione delle richieste di switching già validate dal SII.

Terna verifica che, con riferimento alle unità di produzione per la quale il BRP richiede lo switching la seguente condizione:

$$CAPIENZA\ AGGIUNTIVA\ IMMISSIONE \geq \sum_{\forall U} CAP.\ IMM^{new} \times [2,5 \times 31 \times 24 \times PSBIL \times \%Sbi_{4mesi}^{IMM}] / BONUS_{IO_{IMM}}$$

dove CAP.IMM^{new} è la ulteriore capacità di immissione associata alle UP non già rientrante nel monitoraggio giornaliero della capienza della garanzia e non già verificata positivamente da Terna.

La medesima formula è utilizzata per le UPSA utilizzando rispettivamente la potenza asseverata e la $\%Sbi_{4mesi}^{UPSA}$

Qualora la condizione non sia verificata, Terna accetta gli switch-in fino al raggiungimento della CAPIENZA AGGIUNTIVA IMMISSIONE seguendo l'ordine temporale di invio della richiesta, in caso di invio contestuale, Terna accetterà gli switch-in a partire dalle Unità di produzione di taglia maggiore.

- L'efficacia dell'inserimento di unità (UAS, UVAZ, UVAN) nel contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali e/o la variazione della potenza abilitata associata alle unità è subordinata - nel caso in cui l'operatore svolga esclusivamente il ruolo di BSP - alla presentazione di una garanzia di importo pari a quello previsto al precedente paragrafo 6. Qualora la condizione non sia verificata, Terna accetta gli switch-in seguendo l'ordine

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

temporale di invio della richiesta, in caso di invio contestuale, Terna accetterà gli switch-in a partire dalle Unità di produzione abilitate obbligatoriamente e a parità di tipologia di abilitazione (obbligatoria/volontaria) a partire dalle UP di taglia maggiore.

10. IPOTESI DI RICOSTITUZIONE O REINTEGRAZIONE DELLA GARANZIA

Nella tabella seguente si riepilogano le ipotesi in cui la garanzia unica di cui al presente Regolamento deve essere ricostituita o reintegrata.

CASISTICA	TEMPI
Ricostituzione della garanzia secondo le forme di cui alle lettere a) e c) del par. 3 del Regolamento, nei casi in cui il valore dell'indice di Onorabilità si riduca ad 1	Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna
Ricostituzione della garanzia secondo le forme di cui alle lettere a) e c) del par. 3 del Regolamento qualora si verifichino variazioni del livello di <i>rating</i> che non consentano di rispettare i livelli minimi richiesti da Terna con riferimento al livello di <i>rating</i> del BRP e/o BSP o della società controllante, rispettivamente nel caso sia stata presentata l'attestazione di <i>rating</i> creditizio di cui al punto b) del par. 3 del Regolamento o nel caso di presentazione della <i>Parent company guarantee</i> di cui al punto d) del par.3 del Regolamento.	Entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui è intervenuta la variazione del livello di <i>rating</i>
Ricostituzione della garanzia nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla o inefficace, sia annullata o risolta o sia comunque sia invalida	Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna
Emissione della fideiussione da parte di un istituto che soddisfi i requisiti minimi nel caso in cui l'istituto emittente non soddisfi più i requisiti minimi previsti al par. 3 del Regolamento.	Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di Terna ovvero entro 60 giorni solari nei casi di revisione del livello minimo di <i>rating</i> da parte di Terna

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

CASISTICA	TEMPI
Reintegrazione della garanzia secondo le modalità di cui ai precedenti par. 7.2 e 7.3 del Regolamento	Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di Terna

	Codifica	
	Allegato A. 61	
	Rev. 04	
	agosto 2025	

11. INDICE DI ONORABILITÀ¹³

Terna calcola ogni mese, il giorno 9 di ciascun mese, l'indice di Onorabilità ("IO") e il bonus per i contratti di dispacciamento in prelievo (**BONUS_IO_{PRE}**) e i contratti di dispacciamento in immissione (**BONUS_IO_{IMM}**) come segue:

$$IO = \begin{cases} 2, & \text{se } \frac{\sum \text{GRIT} \times F_j}{\sum F_j} \leq 1 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$BONUS_IO_{PRE} = \begin{cases} \min \left(2; \frac{\overline{PMA}_{LAST}^{EQ} + PMA_{6mesi}^{EQ}}{\overline{PMA}_{LAST}^{EQ}} \right), & \text{se IO = 2 per 12 volte consecutive} \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$BONUS_IO_{IMM} = \begin{cases} 10 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}, \text{ se IO = 2 per 12 volte consecutive}$$

dove:

- GRIT: sono giorni solari di ritardo nel pagamento di ogni singola fattura;
- F_j : è l'importo della j-esima fattura a debito del BRP o del BRP/BSP, emesso a qualsiasi titolo nell'ultimo semestre, in virtù del contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo e/o in virtù del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
- M: è il mese di riferimento in cui sono determinati i parametri;
- $PMA_{6mesi}^{EQ} = \text{MEDIA ARITMETICA di } PMA_M^{EQ} \text{ dal penultimo mese al settultimo mese};$
- $PMA_M^{EQ} = PMA_M \times \text{COPERTURA PRELIEVO}_M;$
- $\overline{PMA}_{LAST}^{EQ} = PMA_{LAST} \times \text{COPERTURA PRELIEVO}_{LAST};$
- LAST = Ultimo mese di competenza disponibile;
- $\text{COPERTURA PRELIEVO}_M = \{2,5 \times 31 \times 24 \times [\text{PFissi}_M + \%Sbi_{4mesi}^{PRE} \times \text{PSbil}_M + \text{PCAP}_M + \text{PMACSE}_M] + 10 \times 24 \times [\text{PFissi}_M + \text{PSbil}_M + \text{PCAP}_M + \text{PMACSE}_M]\};$

Si specifica che il **BONUS_IO_{IMM}** si applica anche al contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali.

¹³ I termini riportati nelle formule di cui al presente paragrafo, a meno di diversa specificazione, sono definiti secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

Dal momento della prima stipula contrattuale, in assenza di fatture emesse attive per Terna, l'IO è pari ad 1.

I pagamenti effettuati in anticipo rispetto alla data di scadenza effettiva della fattura sono considerati pagamenti senza ritardo e, pertanto, il termine giorni di ritardo assume valore zero.

Nel caso in cui si verifichi una riduzione dell'IO del BRP e/o BSP, i benefici derivanti dal riconoscimento dell'IO potranno essere nuovamente acquisiti solo dopo che siano trascorsi 12 mesi consecutivi con un IO pari a 2.

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE¹⁴

Nel periodo intercorrente tra gli anni 2026 e 2030 il $BONUS_{IO_{IMM}}$ è calcolato come segue:

$$BONUS_{IO_{IMM}} = \begin{cases} 20 - 2 * i, & \text{se } IO = 2 \text{ per 12 volte consecutive} \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove i è pari a 0 nel 2026 (periodo 1° febbraio 2026-dicembre 2026), 1 nel 2027, 2 nel 2028, 3 nel 2029 e 4 nel 2030. A partire dal mese di gennaio 2031, il calcolo del $BONUS_{IO_{IMM}}$ è effettuato secondo la formula riportata nel precedente paragrafo 11.

Al riguardo si precisa che il $BONUS_{IO_{IMM}}$ si applica anche al contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali.

Per il contratto di dispacciamento in prelievo:

- fino a dicembre 2028, il $BONUS_{IO_{PRE}}$ è calcolato come segue:

¹⁴I termini riportati nelle formule di cui al presente paragrafo, a meno di diversa specificazione, sono definiti secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

$$BONUS_{IO_{PRE}} = \begin{cases} 2, & \text{se } IO = 2 \text{ per 12 volte consecutive} \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- da gennaio 2029, il calcolo del BONUS IO_{PRE} è effettuato secondo la formula riportata nel precedente paragrafo 11.

13. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI STIMATI PER IL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO DEL BRP

Terna stima gli oneri di sbilanciamento e gli oneri fissi direttamente proporzionali alla misura sulla base di una stima dell'energia elettrica prelevata dalle unità sottese al contratto di dispacciamento in prelievo. Gli oneri di sbilanciamento a programma non sono oggetto di stima in quanto sono determinati da Terna direttamente sulla base dei dati di misura disponibili a consuntivo.

La stima della misura e, conseguentemente, degli oneri per ogni BRP, è determinata a partire dalla misura quart'oraria zonale a disposizione di Terna ai fini della stima del fabbisogno in tempo reale.

Terna, per ogni ISP e per ogni BRP, determina la stima della misura dell'energia elettrica prelevata $MIS_{m,ISP,unità}^{BRP}$ da ciascuna unità (aggregata o singola) nella responsabilità del BRP stesso, secondo la seguente formula:

$$MIS_{m,ISP,u}^{BRP} = MIS_{m,ISP} \times \frac{MIS_{m-2,g,ISP,u}^{BRP}}{\sum_{j \in BRP} MIS_{m-2,g,ISP,u}^j} \times \frac{PMA_m^{BRP}}{PMA_{m-2}^{BRP}}$$

dove:

- m: è il mese di competenza a cui appartiene l'ISP oggetto della stima;

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

- u : unità u -esima sottostante il contratto di dispacciamento in prelievo del BRP;
- g : è il giorno della settimana omologo al giorno oggetto della stima;
- $MIS_{m,ISP}$: è la misura zonale complessiva utilizzata da Terna per determinare il fabbisogno in un determinato ISP;
- $MIS_{m-2,g,ISP}^{BRP}$: è la somma dell'energia prelevata dall'unità u -esima del BRP in tutti i quarti d'ora omologhi al quarto d'ora oggetto di stima del mese $m-2$;
- $\sum_{j \in BRP} MIS_{m-2,g,ISP}^j$: è il valore complessivo della misura registrata allo stesso ISP in tutti i quarti d'ora omologhi al quarto d'ora oggetto di stima del mese $m-2$ (sommatoria su tutti i BRP);
- PMA_m^{BRP} : è la PMA associata al BRP nel mese m ;
- PMA_{m-2}^{BRP} : è la PMA associata al BRP nel mese $m-2$;

In funzione del valore di misura stimato secondo la formula precedente, Terna determina per ogni unità:

- gli oneri di sbilanciamento giornaliero applicando allo sbilanciamento giornaliero (stimato come differenza tra il programma base e la misura precedentemente stimata) il prezzo medio di sbilanciamento giornaliero:

$$SBIL\text{€} = \sum_{\forall ISP} (Programma\ base_{m,g,ISP,u}^{BRP} - MIS_{m,g,ISP,u}^{BRP}) \times PSBIL$$

- gli oneri di dispacciamento giornalieri direttamente proporzionali alla misura moltiplicando la misura precedentemente stimata per il corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 del TIDE:

$$DISP\text{€} = \sum_{\forall ISP} MIS_{m,ISP,u}^{BRP} \times PFissi$$

- gli oneri a copertura del mercato delle capacità e del MACSE applicando alla misura precedentemente stimata il valore del relativo corrispettivo nell'ISP di riferimento:

$$CAP\text{€} = \sum_{\forall ISP} (MIS_{m,ISP,u}^{BRP} \times PCAP_{ISP})$$

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

$$MACSE\text{€} = \sum_{\forall ISP} (MIS_{m,ISP,u}^{BRP} \times PMACSE_{ISP})$$

Gli oneri totali giornalieri per una determinata unità sono pertanto pari alla somma delle quattro componenti descritte in precedenza:

$$ONERI\text{€} = SBIL\text{€} + DISP\text{€} + CAP\text{€} + MACSE\text{€}$$

Si segnala che, per motivi legati alla stagionalità ai fini dell'applicazione della formula di stima dell'energia prelevata da ciascuna unità:

- per i mesi di settembre e ottobre, Terna utilizza i dati di misura consuntivati nel mese di giugno;
- per i periodi festivi (es. festività natalizie, pasquali, agosto), Terna si riserva la facoltà di individuare giorni omologhi appartenenti a mesi diversi dal mese m-2.

14. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI STIMATI PER IL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE DEL BRP

Terna stima gli oneri di sbilanciamento relativi alla unità di immissione u-esima sottostante il contratto di dispacciamento in immissione laddove Terna non disponga delle misure al giorno D+2 per tutte le Unità di Produzione appartenenti a tale unità. Per le unità di immissione per le quali Terna dispone delle misure al giorno D+2, gli oneri di sbilanciamento non sono oggetto di stima in quanto sono determinati da Terna direttamente sulla base dei dati di misura disponibili a consuntivo.

La stima della misura delle Unità di immissione per cui non è disponibile la misura al giorno D+2 per tutte le unità di produzione appartenenti a tali unità, è determinata nel seguente modo:

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

- a) per le unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, Terna utilizza i modelli previsionali a disposizione di Terna;
- b) Per le unità programmabili, Terna stima la misura per ogni ISP e unità come segue:

$$MIS_u = Programma\ base_u \times (1 - \%Sbi_{4mesi}^u)$$

Dove $\%Sbi_{4mesi}^u$: è la percentuale di sbilanciamento calcolata come rapporto tra: i) la somma algebrica degli sbilanciamenti negativi dell'unità u registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi; ii) la somma dei relativi programmi base registrati negli ISP degli ultimi 4 mesi in cui si sono registrati sbilanciamenti negativi. Tale valore viene considerato in valore assoluto. Qualora non si verificano sbilanciamenti negativi assume valore 0.

Gli oneri giornalieri di sbilanciamento sono pertanto pari a:

$$SBILUPNR_u = PSBIL \times (MIS_u - Programma\ base_u)$$

Dove:

- $PSBIL$ è il prezzo medio di sbilanciamento giornaliero.

15. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DI PROVENTI E ONERI STIMATI PER IL CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCILLARI NAZIONALI GLOBALI DEL BSP

Terna stima proventi e oneri dei BSP sulla base delle quantità accettate in Integrated Scheduling Process e dei corrispettivi previsti al cap. 7 del Codice di Rete applicabili al BSP.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

16. TEMPISTICHE DI AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI UTILIZZATI NEL MONITORAGGIO

Le modalità di aggiornamento sono le seguenti:

- le percentuali di sbilanciamento sono aggiornate il giorno successivo alla quantificazione mensile delle partite economiche afferenti ai corrispettivi di sbilanciamento;
- il valore PFissi e il valore PMACSE sono aggiornati ad evento il giorno successivo alla data di aggiornamento e relativa pubblicazione dei corrispettivi che lo determinano;
- il valore PCAP è aggiornato il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione di una richiesta di switching per il mese M.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

17. FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA, RELATIVA AL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO DEL BRP E/O AL CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCILLARI NAZIONALI GLOBALI DEL BSP, CON TACITO RINNOVO

Spett. le

Terna S.p.A.

Viale Egidio Galbani, 70

00156 Roma

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

PREMESSO

- la Società sede legale....., codice fiscale/partita IVA, capitale sociale Euro, di cui sottoscritto, di cui versato, iscritta presso, (nel seguito: “**BRP**” e/o “**BSP**” e anche “**Società**”) ha stipulato con Terna S.p.A. *[barrare i riferimenti corretti]*:
 - un contratto di dispacciamento di immissione e/o in prelievo (nel seguito: “**Contratto di dispacciamento**”) ai sensi del TIDE (“**Contratto di dispacciamento e contratto di trasmissione e distribuzione**”);
 - un contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali ai sensi del TIDE (“**Contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali**”).

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

- ai fini della stipula dei contratti di cui al precedente alinea, la Società è tenuta a prestare in favore di Terna S.p.A. apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta ai sensi del contratto di dispacciamento e/o del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
- la Società ha presentato formale richiesta di rilascio di fideiussione di cui al precedente alinea, per un importo garantito massimo di Euro,

Per le banche

- la Banca è in possesso direttamente/per mezzo della propria società controllante ai sensi dell'art. 2359, comma 1 e 2, del codice civile, di un *rating* creditizio pari o superiore a BBB-/Baa3 attribuite da *Standard & Poor's Corporation/Fitch Ratings/ Moody's Investor Service* (nel seguito: la "**Banca**").

Per le imprese assicuratrici in possesso di rating:

- L'istituto è in possesso direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, di un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di *Standard & Poor's Corporation* o *Fitch Ratings* e/o *Moody's Investor Service* o uguale o superiore a B+ rilasciato dall'agenzia A.M. Best" (nel seguito: l'"**Istituto**").

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Banca/L'Istituto, con sede legale in.....C.F....., P.I....., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito: la "**Banca**") presta la presente fideiussione in favore di Terna S.p.A. secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di dispacciamento e/o nel contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

1. La fideiussione è valida ed efficace dalla data di emissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che la Banca/L'Istituto non comunichi a Terna S.p.A., mediante comunicazione a mezzo PEC, entro i 120 giorni antecedenti la data di validità ed efficacia della fideiussione, la volontà di non procedere con il rinnovo tacito.
2. Le richieste di adempimento potranno pervenire entro centottanta giorni dal termine di validità e di efficacia di cui all'articolo che precede. Decorso tale termine la garanzia si intenderà priva di ogni efficacia, anche se non restituita.
3. La Banca/L'Istituto, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, si obbliga al pagamento, in favore di Terna S.p.A., di ogni somma dovuta dalla Società a Terna S.p.A. in dipendenza del mancato adempimento di ogni obbligazione nascente del contratto di dispacciamento e/o del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali nel periodo di efficacia della presente fideiussione.
4. La presente fideiussione si intende a copertura anche delle eventuali fatturazioni relative ai congruagli e/o rettifiche riferite a periodi precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di efficacia della fideiussione, ancorché riferite al contratto di dispacciamento stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Delibera n.111/06.
5. Per effetto di quanto previsto al precedente articolo 3, la Banca/L'Istituto si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare a Terna S.p.A. qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta di Terna S.p.A., fino all'ammontare massimo complessivo di Euro00 (...../00).
6. A seguito della richiesta di cui al precedente articolo 5 da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo PEC la Banca/L'Istituto pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti di Terna S.p.A. dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca/L'Istituto, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947, 1955 e 1957, commi 2 e 3, del codice civile.
10. La Banca/L'Istituto espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di Terna S.p.A., in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti di Terna S.p.A.
11. Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere effettuata, mediante invio al seguente indirizzo PEC:
per Terna: regolatorio@pec.terna.it
per la Banca/l'istituto: (inserire indirizzo PEC),
e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.
12. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Data e luogo

La Banca/L'Istituto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341-1342 del codice civile, la Banca/L'Istituto approva specificamente le pattuizioni di cui ai seguenti articoli della presente fideiussione:

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

copertura della fideiussione, esplicita deroga all'articolo 1944 c.c. ed escussione, (premesse richiamate e punti 3, 4, 5 e 7), validità ed efficacia della fideiussione (punti 1, 2 e 8), rinuncia dei diritti di cui agli articoli 1945, 1947, 1955 e 1957, commi 2 e 3, c.c. (punto 9), rinuncia ad ogni difesa, eccezione ricorso istanza o compensazione (punto 10), clausola di elezione di foro esclusivamente competente (punto 12).

Data e luogo

La Banca/L'Istituto

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

18. LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA CAPOGRUPPO CON TACITO RINNOVO

Spettabile

Terna S.p.A.

Viale Egidio Galbani, 70

Oggetto: Contratto di dispacciamento di immissione e/o in prelievo ai sensi del TIDE (*“Contratto di dispacciamento e contratto di trasmissione e distribuzione”*) e contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali ai sensi del TIDE (*“Contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali”*) - Lettera di garanzia con tacito rinnovo

Premesso che

La scrivente società (nel seguito: **“Società Garante”**) con sede in..... Codice fiscale/Partita IVA..... rappresentata dal sottoscritto nella sua qualità di

- detiene il controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., della società (nel seguito: **“Società Garantita”**);
- è in possesso di un *rating* creditizio pari a (pari o superiore a BBB-/Baa3) attribuitole da Standard & Poor's Corporation/Fitch Ratings/ Moody's Investor Service come risulta dal documento allegato;
- la società garantita ha stipulato con Terna S.p.A. (nel seguito: **“Terna”**):
 - un contratto di dispacciamento (nel seguito: **“Contratto di dispacciamento”**) ai sensi del TIDE (*“Contratto di dispacciamento e contratto di trasmissione e distribuzione”*);

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

- un contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali ai sensi del TIDE (***“Contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali”***).

Ai fini della conclusione del contratto di cui sopra, la Società Garantita è tenuta a prestare, in favore di Terna, una garanzia a prima richiesta per un importo pari a allo scopo di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in oggetto.

Tutto ciò premesso

1. la Società Garante si impegna a pagare a Terna, irrevocabilmente, incondizionatamente ed a prima richiesta scritta, senza necessità di alcuna prova o motivazione, con ogni eccezione rimossa e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società garantita, tutte le somme che Terna sarà a richiedere in dipendenza del mancato adempimento di ogni obbligazione nascente del contratto di dispacciamento e/o del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali nel periodo di efficacia della presente garanzia, fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... (Euro...../.....).
2. La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
3. La Società Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1955 e 1957, commi 2 e 3, c.c., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
4. La garanzia è valida ed efficace dalla data di emissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che la Società Garante non comunichi a Terna S.p.A., mediante comunicazione a mezzo PEC, entro i 120 giorni antecedenti la data di validità ed efficacia della fideiussione, la volontà di non procedere con il rinnovo tacito.
5. Le richieste di pagamento potranno prevenire entro centottanta giorni dal termine di validità ed efficacia della garanzia di cui al punto 4 che precede. Decorso tale termine la garanzia si intenderà priva di ogni efficacia, anche se non restituita.

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

6. La presente garanzia si intende a copertura anche delle eventuali fatturazioni relative ai conguagli e/o rettifiche riferite a periodi precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia ancorché riferite al contratto di dispacciamento stipulato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Delibera n. 111/06.
7. Qualora anche uno soltanto dei requisiti di cui in premessa dovesse venire meno la Società Garante si impegna a darne tempestiva evidenza a Terna dal verificarsi dell'evento mediante comunicazione a mezzo PEC. In tal caso, la presente garanzia deve essere sostituita con garanzia bancaria, ferma restando l'efficacia della presente fino alla sua effettiva sostituzione.
8. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data e luogo

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1955 e 1957, commi 2 e 3 c.c., 4) e 5) validità della garanzia, 6) obbligazioni riferite ad anni precedenti, 7) rilascio di garanzia bancaria, 8) foro competente

Data e luogo

FIRMA

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04	
		agosto 2025	

19. PRECISAZIONI IN MERITO ALL'EMISSIONE DI FIDEIUSSIONI E PARENT COMPANY

Per le **fideiussioni bancarie** è richiesto l'invio da parte dell'Istituto emittente del seguente messaggio di testo SWIFT di conferma emissione verso la Banca Popolare di Sondrio (**codice SWIFT POSOIT22**):

Messaggio MT799

inizia

campo 20: *[rif. Banca/istituto emittente]*

campo 21: *138Terna/lg*

campo 79: *rif: garanzia fv Terna Spa*

nr garanzia:

importo: Eur

data emissione: ggmmaa

data scadenza: ggmmaa

per ordine: [nome operatore]

confermiamo che la garanzia di cui sopra è stata emessa dal nostro

istituto, che è attualmente in vigore e che le firme apposte

dai Sigg. xxx e xxx, sono autorizzate ad impegnare il nostro istituto

nei termini e nelle condizioni indicate nel corpo della garanzia.

distinti saluti

banca/istituto xxx

finisce

b) se la garanzia viene emessa della banca garante direttamente via canale SWIFT, la banca garante dovrà utilizzare un messaggio della serie 7XX (Message Type 700 e successivi), ovvero della tipologia di messaggi specificatamente dedicata sulla rete SWIFT all'operatività su lettere di credito e garanzie, notificando l'emissione alla banca di Terna: Intesa San Paolo codice SWIFT BCITITMM929.

Per le **fideiussioni assicurative**, la polizza può essere accettata solo se:

- Nel caso in cui siano presenti le condizioni generali di polizza, sia riportata obbligatoriamente la dicitura di prevalenza delle condizioni particolari sulle condizioni generali;

		Codifica	
		Allegato A. 61	
		Rev. 04 agosto 2025	

- sia presente un link/QR code sul sito web ufficiale dell'istituto emittente che consenta di riscontrare l'avvenuta emissione della polizza assicurativa o analogo strumento che consenta a Terna di verificare l'autenticità della garanzia prestata;

Per tutti i tipi di fideiussione e per le *parent company guarantee* non è previsto un testo standard per l'incremento o riduzione del *plafond* garantito.

In linea generale è necessario procedere con l'emissione di un documento in cui viene indicato il nuovo *plafond* con l'aggiunta di una formula che mantiene invariate le restanti condizioni.

Le fideiussioni, le *parent company guarantee*, le comunicazioni di aumento e riduzione devono essere caricate sul portale MYTERNA all'interno dell'opportuna pratica (consigliato) oppure trasmesse tramite PEC all'indirizzo regolatorio@pec.terna.it oppure trasmesse tramite i canali SWIFT secondo le modalità previste al punto a) e b) di cui sopra.

Le fideiussioni non firmate digitalmente devono inoltre essere inviate in originale a TERNA S.p.A. Via Egidio Galbani 70 - 00156 ROMA (senza indicare i nominativi dei referenti TERNA).

Per facilitare la ricezione e il riscontro dei documenti si consiglia pertanto di procedere con l'emissione di fideiussioni digitali.